

1A 16695



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

626/F23

CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE

Impegno n. 587 Atto 75/14 del 2019Importo € 217,50Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019Messina 22-02-19 Il Funzionario /BDECRETO DIRIGENZIALE N. 75 /DA del 20 FEB 2019

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 683/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. - **Picciolo Alessandra** c/ CAS.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 05/02/2019 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Barcellona P.G., la cartella di pagamento n° 2018/001/sc/000000683/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n° 683/2018 emessa a favore della sig.ra Picciolo Alessandra, che si allega;

Che tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi **entro il 01/03/2019**;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. da effettuare **entro il termine del 01/03/2019**.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T X H 2 0 1 8 7 1 0 0 0 9 3 3 9 8

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV

CODICE FISCALE

giorno mese anno

0 1 9 6 2 4 2 0 8 3 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV

CODICE FISCALE

giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X H

R G

2 0 1 8 0 0 1 S C 0 0 0 0 0 6 8 3 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 1 0 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - FISSA
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

200,00
17,50
217,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTODICIASSETTE / 50

DATA
giorno mese anno
CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORELLLO

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. /

cod. ABI CAB

firma

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

R.G. n. 225/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Emanuele Quadraccia, all'esito della discussione orale svolta in data odierna ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n. 225/2015 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "*Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.*",

promosso da

PICCIOLO ALESSANDRO, nato a Milazzo il 21.01.1971 (cod. fisc. PCCLSN71A21F2060), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Fumia e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Piazza San Francesco di Paola n.1, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello

- appellante -

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Sinagra ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Mazzeo, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, alla Via Caduti di Nassiria n.2/K, giusta procura in atti

- appellato -

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27.06.2018 ed atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, PICCIOLO

N. 225/2015

SENTENZE

683/18

N. 4475/18

N. 824/18

Repart.



R.G. n. 225/2015

Alessandro ha proposto appello avverso e per la riforma della sentenza n. 76/14 depositata in data 21.06.2014 dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia a definizione del giudizio diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla vettura di sua proprietà Mercedes tg. BL158NY, allorquando, in data 26.02.2013, mentre percorreva il tratto autostradale A/20 in direzione Palermo-Messina, deduceva di essere entrato in collisione con dei detriti ferrosi presenti sul manto stradale.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellato aveva eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace, asserendo che territorialmente competente a decidere della controversia fosse il Giudice di Pace di Messina, in base alle norme sul foro generale delle persone giuridiche e sul *forum destinatae solutionis*. Tale eccezione veniva respinta dal giudice di prime cure, il quale, con la sentenza oggi gravata, si pronunciava respingendo la domanda di risarcimento dei danni formulata da PICCIOLO Alessandro e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE come legalmente rappresentato.

Nel presente giudizio di impugnazione il PICCIOLO ha articolato quale unico motivo di appello l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Giudice di prime cure avesse completamente errato nella decisione al momento di dichiarare non raggiunta la prova del verificarsi del fatto dannoso. Secondo l'odierno appellato, infatti, il Giudice non avrebbe valutato correttamente le deposizioni rese dai testi Sulsentì Sonia (moglie della parte attrice) e Pensabene Alessandro, le quali, a suo dire, non potevano che condurre ad esito opposto in ordine al profilo probatorio (v., pag. 7 dell'atto di appello: *"[...] Concludendo, al contrario di quanto il Giudicante sostiene, la prova della responsabilità dell'Ente convenuto è stata fornita, così come è stato dimostrato il nesso causale tra il fatto ed i danni riportati dall'auto del Signor Picciolo Alessandro, per cui la sentenza va riformata e va accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore-appellante."*).

Per tali motivi, ridotti dianzi a sintesi, PICCIOLO Alessandro ha instato per la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.

Il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE si è costituito nella controversia insistendo nelle deduzioni già svolte innanzi al giudice di prossimità e rilevando, in



R.G. n. 225/2015

trattasse [...]. Io non scesi dall'autovettura. [...] Mio marito si fermò e non riuscì a capire cosa fosse [...]." (cfr., verbale di udienza del 03.02.2014). Allo stesso modo, il Pensabene nulla ha saputo riferire sui fatti per cui è causa, limitandosi a raccontare di aver intravisto, diverse ore prima, lungo lo stesso tratto autostradale: *"[...] un oggetto metallico [...] se non erro una staffa che serve per trattenere i ferri di armatura di un pilastro [...]. Il giorno successivo incontrai il dottore Picciolo nel laboratorio dove svolge la sua attività lavorativa e mi raccontò cosa gli era successo la sera prima e io gli riferii quanto da me visto nel pomeriggio della stessa giornata."* (cfr., ancora, verbale di udienza del 03.02.2014).

Non può poi sottacersi la circostanza che, come confermato dal teste Sulsenti, il PICCIOLO, per ragioni incomprensibili, non avrebbe comunicato alcunché dell'accaduto al casello di Barcellona Pozzo di Gotto, al momento di lasciare l'autostrada.

Da tali superiori affermazioni emerge quindi con nettezza la carenza probatoria in ordine alla supposta responsabilità extracontrattuale ascritta dal PICCIOLO all'ente oggi appellato. Parte appellante, infatti, non è riuscita a dimostrare né che *"l'oggetto metallico"* avvistato, diverse ore prima, dal teste Pensabene, fosse lo stesso che avrebbe, a suo dire, danneggiato l'autovettura, né, tampoco, ha offerto, nei termini sopra tratteggiati, convincenti spiegazioni sul nesso di causalità.

La sentenza impugnata, in conclusione, espone in maniera compiuta le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a presidio della decisione di rigetto dell'attore pretesa. Ciò vale, in conclusione, a superare l'asserita illogicità e contraddittorietà del processo motivazionale dallo stesso seguito.

Ne consegue l'assoluta irrilevanza della deposizione del teste Traina Antonino, sentito in ordine al *quantum debeatur*.

Alla reiezione del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della controparte.

Attesa la reiezione del presente gravame, sussistono, infine, le condizioni per dare atto - ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13 del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il comma I *quater* - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata

P.Q.M.

42



R.G. n. 225/2015


il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) **rigetta** l'appello proposto da PICCIOLO Alessandro;
- 2) **conferma**, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Novara di Sicilia n. 76/14 del 28.05-21.06.2014, in ogni sua parte e statuizione;
- 3) **condanna** PICCIOLO Alessandro alla rifusione, in favore della controparte, della complessiva somma di € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 4) **dà atto** della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I *quater*, del Testo Unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, co. 1 *bis*.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, li 27.06.2018

IL GIUDICE

Dott. Emanuele Quadraccia



TRIBUNALE DI BARCELLONA PZ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 GIU. 2018

addi

IL CANCELLIERE C1

Funzionario Giudiziario
Giovanna Crisafulli

